



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Prot. n. 9 del 8 gennaio 2015

Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico del latte conservato ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Vista la legge 11 aprile 1974, n. 138 concernente il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana, in particolare, gli articoli 3 e 6;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 175 concernente l'Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

Vista la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, modificata dalla direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto l'art. 1-bis, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha sostituito l'art. 3, della legge 11 aprile 1974, n. 138, che prevede che il registro di carico e scarico tenuto dai produttori, dagli importatori, dai grossisti e dagli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati sia dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);

Considerato che l'art. 1-bis, comma 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 del medesimo articolo si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Rilevata la necessità di assicurare una tempestiva attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, della legge 11 aprile 1974, n. 138, come sostituito dal citato articolo 1-bis, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

- a) “SIAN”: il Sistema informativo agricolo nazionale;
- b) “latte conservato”: latte in polvere o altri latti comunque conservati di cui all’articolo 3, della legge 11 aprile 1974, n. 138
- c) “registro di carico e scarico del latte conservato”: il registro di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138;
- d) “registro dematerializzato”: il registro di carico e scarico del latte conservato tenuto in forma telematica;
- e) “operatori”: i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico del latte conservato.

Art. 2

(Campo d’applicazione)

1. Il presente decreto fornisce le prescrizioni cui devono attenersi gli operatori per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, attraverso il registro dematerializzato.

Art. 3

(Registro dematerializzato)

1. Il registro dematerializzato è realizzato nell’ambito del SIAN ed è disponibile dal 1° marzo 2015.
2. Gli operatori si iscrivono al SIAN secondo le modalità descritte nell’allegato 1.
3. Le modalità per la tenuta del registro dematerializzato sono indicate nell’allegato 2.
4. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari possono essere modificati o sostituiti gli allegati al presente decreto.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Art. 4

(Connettività)

1. Gli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati del registro dematerializzato tra le aziende, gli Organismi di Controllo e le altre Amministrazioni pubbliche sono definiti in un documento tecnico adottato con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 5

(Trattamento e sicurezza dei dati)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è il titolare del trattamento dei dati conservati nel registro dematerializzato ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.
2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui al Capo VIII del medesimo Codice dell'amministrazione digitale.
3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, in conformità all'articolo 31, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino al 30 giugno 2015 il registro di carico e scarico del latte conservato può essere tenuto sia con modalità telematiche che in formato cartaceo.
2. A decorrere dal 1° luglio 2015, il registro di carico e scarico del latte conservato è tenuto esclusivamente con modalità telematiche.
3. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato, ove ne ricorrano le condizioni, si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato continua ad applicarsi la sanzione prevista dall'articolo 6, punto 3, della legge 11 aprile 1974, n. 138.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

5. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, è esclusa la responsabilità dell'operatore in quanto l'errore non è determinato da sua colpa.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 8 gennaio 2015

IL MINISTRO
Maurizio Martina